

- annullare la condanna della Prada SA a sopportare i costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, per l'importo di EUR 550, e condannare The Rich Prada International PT a tali spese;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 marzo 2016 — Arctic Cat/EUIPO — Slazengers (Raffigurazione di una pantera)

(Causa T-113/16)

(2016/C 175/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Slazengers Ltd (Burnham, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una pantera) — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 941 684

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2016 nel procedimento R 2953/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il diniego parziale di tutela della registrazione internazionale n. 941 684 nell'ambito dell'Unione europea per i prodotti richiesti nella classe 25 («Abbigliamento specifico per veicoli sportivi a motore, compresi articoli di abbigliamento esterno protettivi, passamontagna e maschere»);
- accordare tutela alla registrazione internazionale n. 941 684 nell'ambito dell'Unione europea anche per i prodotti richiesti nella classe 25 («Abbigliamento specifico per veicoli sportivi a motore, compresi articoli di abbigliamento esterno protettivi, passamontagna e maschere»);

- condannare l'EU IPO alle spese del procedimento;
- condannare la Slazengers Ltd alle spese del procedimento dinanzi all'EU IPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Port autonome du Centre et de l'Ouest e a./Commissione

(Causa T-116/16)

(2016/C 175/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l'Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Région wallonne (Jambes, Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile rispetto a ciascun ricorrente e conseguentemente annullare la decisione della Commissione con riferimento: SA.38393 (2015/E) — tassazione dei porti in Belgio;
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea di considerare come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche dei porti belgi, e in particolare dei porti valloni, non siano assoggettate all'imposta sulle società;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente in modo generale, sul fatto che le affermazioni della Commissione non sarebbero suffragate da un punto di vista fattuale né giustificate da un punto di vista giuridico.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe motivato il suo apparente mutamento di indirizzo giurisprudenziale rispetto alla sua decisione del 20 ottobre 2004 (N520/2003).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le attività dei porti sarebbero sovvenzionate in quanto esse sarebbero altrimenti non lucrative nel contesto economico belga; peraltro, il fatto che diritti fissati unilateralmente, non coprono gli investimenti realizzati, non sarebbe sufficiente a qualificarle come attività economiche.